

IVA

Non imponibilità Iva per le forze armate europee

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

LE REGOLE DI TERRITORIALITÀ DELL'IVA

[Scopri di più >](#)

La **Direttiva Ue 112/2006** dispone, a talune condizioni, un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (Iva) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle **forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO)**, nonché per le importazioni da esse effettuate, nella misura in cui tali forze sono destinate a uno sforzo comune di difesa al di fuori del proprio Stato.

Tale norma è stata recepita e l'[articolo 72, comma 1, lettera b\) del Decreto Iva](#) prevede che sia applicabile il **regime di non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartier generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'**organizzazione** istituita con il medesimo Trattato.

Tali **esenzioni** non erano quindi fruibili nel caso in cui le forze armate di uno Stato membro partecipassero ad attività nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e quindi le autorità comunitarie hanno ritenuto di conferire la **priorità all'esigenza di migliorare le capacità europee** nel settore della difesa e della gestione delle crisi nonché di **potenziare la sicurezza e la difesa dell'Unione**.

In questo senso, con comunicazione congiunta del **28 marzo 2018** relativa al piano d'azione sulla mobilità militare, l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione hanno riconosciuto la necessità generale di **allineare il trattamento dell'Iva applicabile agli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione con il quadro dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO)**.

Uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della **politica di sicurezza e difesa comune** copre le missioni e le operazioni militari, le attività dei gruppi tattici, l'assistenza reciproca, i progetti afferenti alla cooperazione strutturata

permanente (PESCO) e le attività dell’Agenzia europea per la difesa (AED). **Esso non riguarda invece le attività che ricadono nella clausola di solidarietà** di cui all’articolo 222 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o nelle attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate a sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e difesa comune.

Ciò premesso, con la **Direttiva Ue 2235/2019** è stata modificata la **Direttiva Ue 112/2006**, prevedendo in particolare una modifica dell’**articolo 151**, cioè la disposizione che contiene **le esenzioni previste per operazioni a favore di organismi internazionali**.

La norma introduce, in particolare, le **lettere b-bis) e b-ter)**, che prevedono che gli Stati membri **esentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro** o verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della **politica di sicurezza e di difesa comune**.

La particolarità della norma è che esenta, in particolare, le **cessioni di beni verso le forze armate di uno Stato membro** che siano destinati all’uso da parte di tali forze o del personale civile che le accompagna, o all’approvvigionamento delle loro mense, quando tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della **Politica di sicurezza e difesa comune al di fuori del loro Stato membro**.

La Direttiva doveva essere recepita entro il 1° luglio 2022, ed infatti in tale data **entrerà in vigore il D.Lgs. 72/2022**, che introdurrà – in particolare – **due nuove lettere all’articolo 72** per agevolare le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati all’uso di forze armate** o del personale civile che le accompagna o all’**approvvigionamento delle relative mense**, nella misura in cui tali forze **partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea** nell’ambito della **politica di sicurezza e di difesa comune**.

In particolare, le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** devono essere effettuate nei confronti delle **forze armate** (e del personale civile che le accompagna) di altri Stati membri dell’Unione europea, oppure devono essere effettuate **verso un altro Stato membro dell’Unione Europea ed essere destinate alle forze armate** (e del personale civile che le accompagna) di qualsiasi **Stato membro diverso da quello di introduzione**.